REGOLAMENTO (CEE) N. 2214/86 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1986

che modifica per la seconda volta il regolamento (CEE) n. 583/86 che stabilisce le modalità di applicazione degli importi compensativi adesione nel settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 473/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le regole generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore dell'olio d'oliva (1), in particolare l'articolo 7,

considerando che, al fine di mantenere le esportazioni tradizionali della Spagna e nell'attesa dell'adozione di un nuovo regime di esportazione dell'olio d'oliva prodotto nella Comunità, l'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 583/86 della Commissione (2), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1635/86 (3), prevede che l'importo compensativo adesione non viene applicato alle esportazioni di olio d'oliva fuso in provenienza dalla Spagna ;

considerando che l'adozione del suddetto regime non ha ancora avuto luogo ; che, stando così le cose, è opportuno prorogare tale misura oltre il 30 giugno 1986 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel paragrafo 2 dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 583/86, la data « 30 giugno 1986 » è sostituita dalla data « 31 luglio 1986 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 30 giugno 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 43.
(2) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 31.
(3) GU n. L 144 del 29. 5. 1986, pag. 22.